PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE, ALLE IMPRESE ATTIVE
NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, DI

«AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE I DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI ALLA ZOOTECNIA»

Base giuridica

«**Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5**
(Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.)»

«**Deliberazione di Consiglio Direttivo**
del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 22.12.2023, n. 69
(Approvazione dei Disciplinari per la concessione, alle imprese attive
nel settore della produzione agricola primaria, di aiuti destinati a indennizzare
i danni causati da animali protetti alle coltivazioni agricole e alla zootecnia)

«Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022
per alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali - art. 29
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. 327 del 21 dicembre 2022)»

(Allegato alla Deliberazione di Consiglio Direttivo n.69 del 22.12.2023)

Anno 2023

INDICE

Premessa 1

Titolo I - Disposizioni programmatiche e generali

Art. 1 – Obiettivi generali 1

Art. 2 – Normativa di riferimento 1

Titolo II – Disposizioni per il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato

Art. 3 – Definizioni 2

Art. 4 - Disposizioni per il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato 2

Titolo III – Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti al patrimonio zootecnico

Art. 5 – Tipologie di intervento 4

Art. 6 – Autorità responsabile e soggetto concedente degli aiuti 4

Art. 7 – Dotazione finanziaria del regime d'aiuto 4

Art. 8 – Durata del regime d'aiuto 4

Art. 9 – Campo d'applicazione 4

Art. 10 – Aree ammissibili a finanziamento 4

Art. 11 – Soggetti beneficiari 5

Art. 12 – Descrizione degli aiuti: costi ammissibili, intensità, modalità dei pagamenti e cumulo 5

Art. 13 – Stima dei danni e valori di mercato 6

Art. 14 – Denuncia dell'evento dannoso e domanda di indennizzo 6

Art. 15 – Accertamento del danno 7

Art. 16 – Procedimento di valutazione del danno 8

Art. 17 – Copertura finanziaria 8

Art. 18 – Misure di prevenzione 8

Art. 19 – Controlli a campione 9

Art. 20 – Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy 9

Art. 21 – Norme transitorie e finali 10

Art. 22 – Efficacia 10

Art. 23 - Foro competente 10

Allegati:

Allegato A "*Domanda di indennizzo dei danni alla zootecnia*";
Allegato B "*Autocertificazione assegnazione o proprietà pascoli*".
Allegato C "*Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino*";

Premessa

Gli aiuti sotto forma di indennizzi previsti dal presente Disciplinare hanno la finalità di favorire il successo della politica di conservazione dell'Unione europea mediante la gestione efficace dei possibili conflitti sul territorio tra i comportamenti degli animali selvatici protetti e la presenza delle imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria.

Titolo I
Disposizioni programmatiche e generali

Art. 1. Obiettivi generali

1. Gli indennizzi di cui al presente Disciplinare perseguono i seguenti **obiettivi generali**:
   a. **Assicurare il successo della politica di conservazione della natura** dell'Unione europea, nel rispetto della Direttiva «*Habitat*» n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (GU n. L 206 del 22.07.1992) e della Direttiva «*Uccelli*» n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, *concernente la conservazione degli uccelli selvatici* (GU L 20 del 26.1.2010), nonché della normativa europea, nazionale e regionale a sostegno della conservazione della biodiversità;
   b. **Sostenere le attività economiche nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino** per il settore d'attività della **produzione agricola primaria** nonché minimizzare i rischi d'impresa derivanti dalla presenza sul territorio del Parco, anche parte della Rete Natura 2000, di **animali selvatici protetti;**
   c. **Integrare le misure di prevenzione già adottate dal Parco** per la gestione delle crisi e/o dei rischi di comportamenti dannosi delle specie protette con uno strumento finanziario compatibile con il mercato interno dell'Unione nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione ed in particolare dell'art. 29 "Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati da animali protetti"..

Art. 2. Normativa di riferimento

1. I **principali riferimenti normativi** sono:
   - **Legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, art. 5** *(Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.)* (Bollettino Ufficiale dell'Abruzzo 25 luglio 2003, n. 21.);
   - **Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Naturale Regionale Sirente Velino n. 69 del 22.12.2023** (Approvazione del Disciplinare per la concessione, alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, di aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti alla zootecnia)
   - **Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (G.U. dell'Unione europea serie L 327 del 21.12.2022) di seguito solo "Regolamento"
   - **Comunicazione** della Commissione europea **(2016/C 262/01) del 19 luglio 2016** *sulla nozione d'aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (GU serie C n. 262 del 19.07.2016);

   e in particolare:
   per la *definizione di impresa* ai fini del presente Disciplinare:

- Allegato I del **Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- **Raccomandazione** della Commissione europe**a del 6 maggio 2003** relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (2003/361/CE)**;**
- **Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005**, con cui è stata recepita la Raccomandazione CE (2003/361/CE) sulla definizione di PMI.

per la normativa nazionale inerente il *Registro Nazionale degli aiuti di Stato*:

- **L. 24 dicembre 2012 n. 234**, (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.)* Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.
- **Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115** (Ministero dello sviluppo economico) (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*.) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2017, n. 175.

Titolo II
Disposizioni per il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato

Art. 3. Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nell'art.2 del Regolamento, che si intendono tutte richiamate, (qualora pertinenti), ai fini della corretta attuazione del presente Disciplinare, si riportano di seguito le ulteriori definizioni necessarie.

2. Per la definizione di **MPMI** si rinvia all'Allegato I del **Regolamento (UE) n. 2022/2472** della Commissione del 14 dicembre 2022, *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;*

3. Per la corretta interpretazione di:
   - «*animale protetto*» si intende quanto da ultimo specificato nella nota della Commissione Europea Dg - Agri trasmessa alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea prot. agri.ddg3.i.2(2017) 2307088 del 20.04.2017: « … *se una specie animale è protetta dalla legislazione nazionale o regionale, tale specie rientra nella definizione di animale protetto prevista dagli Orientamenti indipendentemente dalla sua inclusione nell'ambito di applicazione delle direttive* «Uccelli» e «Habitat»*.*

Art. 4. Disposizioni per il rispetto della normativa europea in materia di Stato

1. Il presente Disciplinare riguarda aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati al settore agricolo da animali protetti in linea con l'art. 29 del Regolamento che **contribuiscono in generale al raggiungimento di un obiettivo comune dell'Unione europea**, **nonché al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo rurale** in conformità alle norme europee in materia di *Organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli*.

2. Il presente Disciplinare **non riguarda settori esclusi** dall'*ambito di applicazione* di cui alla parte I (*Disposizioni Comuni*) art. 1 del Regolamento..

3. Il presente Disciplinare **non contiene disposizioni che comportano violazioni indissociabili** del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 7, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

4. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115/2017, **l'Amministrazione concedente provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti** di che trattasi nel *Registro Nazionale degli aiuti di Stato,* istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.

5. L'attuazione del **Disciplinare** e le **caratteristiche degli aiuti concessi in forza della presente misura d'aiuto assicurano il rispetto dei seguenti principi**:
   a. della *necessità dell'intervento statale*, in quanto **la misura d'aiuto è destinata ad affrontare un problema la cui soluzione può determinare un miglioramento tangibile che le sole condizioni di mercato non sono in grado di fornire**, pertanto l'intervento risulta necessario al conseguimento degli obiettivi di interesse comune;
   b. dell'*adeguatezza della misura di aiuto*: in quanto **la misura di aiuto rappresenta uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune europeo**, rappresentato dal giusto equilibrio fra la politica di conservazione della natura e la permanenza delle imprese nelle aree protette, dove sono presenti animali selvatici i cui comportamenti possono determinare danni a tali imprese;
   c. della *proporzionalità dell'aiuto*: in quanto **l'aiuto è limitato al minimo indispensabile** in quanto **l'intensità dell'aiuto rispetta il limite massimo di cui al punto 8 dell'art. 29 del Regolamento** e ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile **gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta**, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile;
   d. della *trasparenza degli aiuti* in quanto **gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di sovvenzione**;
   e. sul *controllo del cumulo* in quanto **gli indennizzi sono concessi nel rispetto delle intensità previste** e prima delle concessioni, **saranno attivati i necessari controlli sul** *Registro Nazionale degli aiuti di Stato* per verificarne le condizioni di cumulo specifiche, nel rispetto dei criteri fissati all'art. 8 del Regolamento europeo;
   f. *soglie di notifica* in quanto si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo non supera le soglie di cui all'art. 4 del Regolamento
   g. di *trasparenza e pubblicità* delle informazioni in quanto gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico hanno facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativamente alla misura d'aiuto e agli aiuti individuali concessi mediante la pubblicazione *on line* di tutte le informazioni disponibili.
   h. ai sensi della c.d. giurisprudenza Deggendorf (Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Germania, («Deggendorf») saranno sospesi i pagamenti per gli aiuti eventualmente concessi nel rispetto del presente Disciplinare, alle imprese che rientrano tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti già individuati quali illegali o incompatibili con una Decisione di recupero da parte della Commissione Europea;

6. **Sono escluse** dagli indennizzi di cui al presente Disciplinare :
   a. **le imprese in difficoltà,** come definite all'art. 2 comma 59 del Regolamento, fatto salvo il caso in cui le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute dai danni causati dagli animali protetti e sono oggetto della richiesta di indennizzo presentata ai sensi del presente Disciplinare.

Titolo III
Aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti al patrimonio zootecnico

Art. 5. Tipologia di intervento

1. L'aiuto di cui al presente Disciplinare riguarda **l'indennizzo di danni provocati nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino al patrimonio zootecnico**, ai sensi di quanto stabilito nella L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 - Art. 9, comma 2 lett. c), e della L.R. 24 giugno 2003, n. 10, art. 2 - e nell'Allegato A alla stessa legge regionale,

   dalle seguenti specie protette:
   - orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*); lupo appenninico (*Canis lupus italicus*); aquila reale (*Aquila chrysaetos*); lince europea (*Linx linx*); gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*).

   alle specie seguenti:
   - **animali domestici allevati**: bovino domestico (*Bos taurus*); pecora domestica (*Ovis aries*); capra domestica (*Capra hircus*); cavallo domestico (*Equus caballus*); asino domestico (*Equus asinus domesticus*); ibridi ottenuti dagli incroci di cavalli ed asini (*mulo e bardotto*); coniglio domestico (*Oryctolagus cuniculus*); suino domestico (*Sus scrofa*); specie avicole appartenenti ai generi: *Gallus, Anas, Anser, Cygnopsis, Numida, Meleagris*; ape domestica (*Apis mellifera*);
   - **animali domestici o selvatici** allevati nel rispetto delle normative unionali, nazionali e regionali.

Art. 6. Autorità responsabile e Soggetto concedente degli aiuti

2. L' «**Autorità responsabile**» nonché il «**soggetto concedente**» della misura d'aiuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il **Parco Naturale Regionale Sirente Velino**.

Art. 7. Dotazione finanziaria del regime d'aiuto

1. Il presente regime d'aiuto prevede una dotazione finanziaria complessiva stimata per l'intera durata dello stesso, pari a complessivi **€ 500.000,00** da ripartire in base alle previsioni annuali di Bilancio.

Art. 8. Durata del regime d'aiuto

1. Il regime si applica, annualmente, ai danni subiti dalle imprese dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2029.

Art. 9. Campo d'applicazione

1. Agli indennizzi di cui all'articolo 5 del presente Disciplinare, **sono ammesse** a beneficio **le imprese che operano nel settore economico della produzione agricola primaria cod. NACE** *(Rev 2)* - **A.01**.

Art. 10. Aree ammissibili a finanziamento

1. Sono ammesse a beneficio degli indennizzi di cui al presente Disciplinare **esclusivamente le imprese che**, a prescindere della sede operativa o legale, **hanno subito un evento dannoso -** per il comportamento di animali protetti, accertato e verificato secondo le procedure dettate dal presente Disciplinare **nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino**.

Art. 11. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'indennizzo le micro, piccole e medie imprese (MPMI) attive nel settore di cui all'articolo 9.
2. Sono ammissibili agli indennizzi **le imprese che abbiano adottato**, prima del verificarsi dell'evento dannoso, **le misure preventive a difesa del patrimonio zootecnico**, secondo quanto indicato all'art. 18 del presente Disciplinare.

Art. 12. Descrizione degli aiuti: costi ammissibili, intensità, modalità dei pagamenti e cumulo.

1. I danni, calcolati individualmente per ciascun beneficiario e utilizzati per la quantificazione degli indennizzi possono includere:
   a) **i costi diretti,** riferiti agli animali uccisi, che sono calcolati in base al valore di mercato degli animali predati;
   b) **i costi indiretti,** riferiti ai costi per le cure veterinarie relative al trattamento di animali feriti a seguito di un evento di predazione; i costi per le cure veterinarie, necessarie al trattamento di animali feriti, sono sempre proporzionati ai costi diretti e non possono essere mai superiori al valore di mercato dell'animale ferito.
2. L'indennizzo concesso ad ogni beneficiario e tutti gli altri pagamenti eventualmente ricevuti, a copertura dei medesimi danni, compresi quelli previsti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, non può superare l'intensità del 100% dei costi diretti e indiretti ammissibili.
3. Gli aiuti nell'ambito del presente regime possono essere cumulati con altri aiuti a carattere locale, regionale, nazionale o dell'Unione o con altri aiuti «de minimis» riferiti agli stessi costi ammissibili, nel limite del 100% dei costi di cui al precedente comma 1).
4. Dall'importo dei danni - complessivamente riferito alla somma delle voci di cui alle lettere a) e b) - sono detratti gli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno.
5. Gli aiuti sono versati direttamente all'impresa beneficiaria entro quattro anni a decorrere dall'evento che ha determinato il danno.
6. L'indennizzo dei danni è erogato a fronte di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
7. Gli indennizzi per i danni al patrimonio zootecnico non sono riconosciuti nei seguenti casi:
   a) in assenza della carcassa dell'animale morto;
   b) in presenza di resti dell'animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso;
   c) per il bestiame pascolante abusivamente o in luoghi o periodi nei quali il pascolo è vietato ai sensi della normativa nazionale, regionale o in violazione dei piani e dei regolamenti comunali di utilizzo dei beni silvopastorali; in ogni caso non sono indennizzabili i danni al bestiame pascolante abusivamente dal 30 novembre al 30 aprile;
   d) qualora per gli animali che hanno subito il danno, è accertato che sono stati allevati in difformità della normativa nazionale vigente in materia di pascolo e in violazione delle disposizioni nazionali in materia di sanità animale vigenti, così come delle disposizioni in materia di tutela della fauna selvatica protetta responsabile del danno.

Art. 13. Stima dei danni e valori di mercato

1. La stima dei danni, e conseguentemente dell'indennizzo da erogare, è determinata in base a principi equitativi, del valore di riferimento assunto per specie, razza, età e caratterizzazione oggettive. Per la stima dei danni si terrà conto dei valori dei prezzi di mercato alla produzione rilevati dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e di più recente adozione con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) quali prezzi unitari massimi, per i prodotti non ricompresi si farà riferimento al "Listino dei prezzi all'ingrosso" elaborato dalla CCIAA territorialmente più vicina, laddove non ricompresi si procede a specifiche indagini sul mercato locale o di riferimento. In base alle indicate analisi mercantili, il Parco predispone un "*Prezzario per l'indennizzo dei danni alla zootecnia*", approvato e aggiornato dall'Ente Parco con atto amministrativo dirigenziale.

2. La valutazione del valore del capo predato nel caso sia iscritto al Libro genealogico, come documentato da copia dell'iscrizione al libro genealogico del capo stesso allegata all'istanza o dall'anagrafica presente in B.D.N. (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) (di cui al Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023), si basa sulle quotazioni medie dell'I.S.M.E.A. (*Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare*) facendo riferimento alla piazza di rilevazione territorialmente più vicina per i prezzi validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti.

3. Nel caso in cui la domanda di indennizzo non presenti le documentazioni comprovanti né l'iscrizione del capo predato al Libro Genealogico né ad allevamento biologico o di Indicazione Geografica Protetta o I.G.P., la valutazione coincide con quanto stabilito al comma 1.

Art. 14. Denuncia dell'evento dannoso e domanda di indennizzo

1. I soggetti che intendono presentare domanda di indennizzo ai sensi del presente Disciplinare, devono anzitutto effettuare una "*Denuncia di presunta predazione*" a danno del patrimonio zootecnico nel più breve tempo possibile dal ritrovamento dei capi di bestiame morti o feriti, agli Uffici del Parco Naturale regionale Sirente Velino.
2. La denuncia, può essere effettuata dando comunicazione dell'evento anche per le vie brevi, in maniera da attivare, tempestivamente, i necessari sopralluoghi di controllo a cura del personale abilitato del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, per una preliminare verifica dell'esistenza dell'evento dannoso, a cui possa far riferimento la successiva istanza di indennizzo.
3. La domanda di indennizzo deve essere presentata all'Ente Parco esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dall'Ente Parco "*Domanda di indennizzo dei danni alla zootecnia*" (**Allegato A)** corredata da altri allegati (copia della documentazione ovvero autocertificazione di cui all'"**Allegato B**" *Autocertificazione assegnazione o proprietà pascoli*), scaricabile dal sito istituzionale **www.parcosirentevelino.it**;
4. La domanda dell'impresa richiedente - compilata in ogni sua parte a pena d'esclusione - è resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal conduttore dell'impresa agricola di produzione zootecnia, regolarmente iscritta presso le ASSLL del territorio regionale ai sensi del D. Lgs. 134/2022.
5. La *domanda di indennizzo dei danni alla zootecnia* (**Allegato A**) debitamente sottoscritta dal richiedente, a pena d'esclusione, reca in allegato:
    a) copia del documento di riconoscimento;
    b) documentazione ovvero autocertificazione attestante la proprietà del pascolo o la disponibilità o l'assegnazione dei pascoli identificati catastalmente;
    c) eventuale copia o attestazione dell'iscrizione al Libro Genealogico del capo predato (nel caso di capi non ancora marcati in ragione dell'età dovrà essere allegata la documentazione dei genitori);

d) eventuale documentazione inerente i costi veterinari sostenuti per il trattamento dell'animale ferito a causa di un evento di predazione;
e) ogni eventuale documentazione utile alla valutazione del valore del capo predato e del danno subito (certificazione allevamento biologico, certificazione di Indicazione Geografica Protetta o I.G.P., documentazione fiscale di acquisto, ecc.);

6. Non si procede all'ammissione della domanda e alla successiva liquidazione degli indennizzi qualora la domanda risulti carente:
   a) della documentazione necessaria all'istruttoria di verifica, svolta dall'Ente Parco, per l'accertamento del nesso di causalità diretta tra il danno subito ed il comportamento dell'animale protetto;
   b) della documentazione necessaria per la valutazione e la quantificazione dei danni subiti; in particolare, nel caso in cui tale documentazione debba essere integrata, l'istruttoria per la valutazione del danno e la liquidazione dell'indennizzo, sono sospese sino alla presentazione delle necessarie integrazioni richieste dagli uffici istruttori.

Art. 15. Accertamento del danno

1. All'accertamento dell'evento dannoso e alla qualificazione dei parametri necessari alla valutazione e quantificazione dei danni subiti al fine di definire la proposta di indennizzo provvede il personale abilitato dell'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino e/o tecnici indipendenti esterni all'uopo incaricati, il personale del Servizio Veterinario ASL competente eventualmente anche con il supporto dei Comandi di Stazione dei Carabinieri Forestali o ulteriore personale di Polizia di Autorità Pubblica competenti per territorio.

2. L'accertamento o l'esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse ed ogni altra attività di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa nazionale vigente, sono attività di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL competente per territorio, che deve essere contattato dall'impresa agricola di produzione zootecnica, proprietaria degli animali che hanno subito il danno.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono:
   - ad effettuare il sopralluogo, volto ad accertare l'esistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più esemplari degli animali protetti di cui all'articolo 5;
   - a redigere specifico verbale di sopralluogo svolto anche attraverso la "*Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino*" per l'evento dannoso (**Allegato C**) allegando la documentazione fotografica eventualmente acquisita;
   - a registrare i dati reperiti nel corso dell'accertamento (localizzazione, specie, razza, età caratteristiche dei capi predati) nella banca dati informatizzata dell'Ente Parco.

4. Il sopralluogo per l'accertamento dei danni è svolto alla presenza del richiedente o di suo delegato; nell'attesa dei sopralluoghi l'allevatore non può rimuovere la/le carcassa/e del/degli animale/i dal luogo dell'uccisione e deve provvedere alla copertura dell'animale predato con apposito telo in attesa del sopralluogo di accertamento che sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla data della denuncia.

5. Qualora la mancata custodia dei capi predati fino al momento del sopralluogo, determini una situazione di fatto che non consente di verificare in maniera certa, l'esistenza di un nesso causale diretto fra il comportamento dell'animale protetto e i danni subiti, il personale dell'Ente Parco o quello di cui al comma 1, può determinare una riduzione dell'indennizzo ammissibile fino alla misura del 50%, nel rispetto dell'art. 29.7

del Regolamento, dopo un primo attacco ad opera di un animale protetto, in caso di successivi danni per una non proporzionata/adeguata custodia del bestiame.

6. L'accertamento dei danni è obbligatoriamente condizionato dalla possibilità di rinvenire, da parte del personale accertante, dei segni di predazione sulla carcassa che permettano l'identificazione della causa di morte come predazione e l'individuazione del presunto predatore fra le specie protette individuate all'articolo 5, in relazione della confermata esistenza del nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento di uno o più esemplari delle medesime specie protette; non sono mai oggetto di indennizzo i capi dispersi.

Art. 16. Procedimento di valutazione del danno

1. In base alle risultanze definite in sede di accertamento, il personale dell'Ente Parco o quello di cui al comma 1 dell'articolo 15, procede alla determinazione dell'indennizzo spettante all'impresa nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 tenendo conto, in particolare, del valore di riferimento assunto per specie, razza, età e caratterizzazione oggettive; le spese relative ad eventuali perizie tecniche di parte, per la stima del danno, sono a totale carico delle imprese e non sono mai ammesse a rimborso da parte dall'Ente Parco.
2. Per la determinazione dell'indennizzo il personale del Parco incaricato è tenuto innanzitutto a riscontrare ogni informazione inserita nella domanda come da art. 15 commi 5 e 6, e di seguito ad effettuare, in autonomia, la propria valutazione ed il rilievo dati dei danneggiamenti indennizzabili.

Art. 17. Liquidazioni e copertura finanziaria

1. L'erogazione degli indennizzi è subordinata al trasferimento da parte della Regione Abruzzo del fondo ordinario per la gestione dell'Ente e all'individuazione di uno specifico capitolo di spesa in bilancio relativo all'indennizzo dei danni causati da fauna protetta. A tale riguardo l'Ente Parco stima il fabbisogno sulla base degli importi liquidati nelle annualità precedenti.
2. L'Ente Parco con specifica determinazione, approvata dalla Direzione, provvede a definire l'esito finale delle istruttorie per tutte le domande pervenute e in caso di esito favorevole approva l'atto di concessione che individua l'indennizzo spettante per ogni singola impresa beneficiaria. La liquidazione degli indennizzi ammissibili è svolta fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 della L. R. n. 10/2003, l'Ente Parco provvederà al soddisfacimento delle istanze di indennizzo presentate dalle imprese agricole ai sensi del presente disciplinare, rispetto a quelle avanzate da soggetti diversi ai quali si darà soddisfazione al di fuori del campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato con le eventuali risorse finanziarie residue in disponibilità dell'Ente Parco.

Art. 18. Misure di prevenzione

1. Al fine di minimizzare il rischio di danni arrecato da comportamenti di animali selvatici protetti, le imprese agricole di produzione zootecnica sono tenute ad adottare le seguenti misure preventive:
    a) una adeguata custodia e sorveglianza degli animali condotti al pascolo (es: presenza di cani pastore, recinzioni di sicurezza, ecc.) come prevista dall'art. 29 comma 7 del Regolamento (UE) 2022/2472;
    b) il rispetto delle misure preventive contenute nei Regolamenti Comunali di "Fida Pascolo" (vigilanza degli animali al pascolo, custodia del bestiame da parte di un numero sufficiente di conduttori,

pastori o mandriani, guardiania del bestiame coadiuvata da cani pastore, ecc.) e comunque secondo quanto stabilito dalla Regione Abruzzo con Decreto 12.11.2015 n.7/Reg.;

c) l'adozione e l'utilizzo di recinzioni elettrificate e non per la protezione del bestiame.

2. L'adozione di misure preventive a difesa del patrimonio zootecnico può essere realizzata secondo quanto indicato nei Regolamenti del Parco Regionale Sirente Velino per la fornitura e posa di recinzioni elettrificate amovibili:
   a) «Regolamento per la fornitura in uso gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture dalla fauna selvatica» approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 08.03.2018;
   b) "Concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo di recinzioni elettrificate per la prevenzione danni e la limitazione dei conflitti tra l'orso bruno marsicano e l'attività zootecnica nel Parco" approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 14 del 01.03.2022.

3. Nel quadro delle azioni collettive per la mitigazione del rischio di vulnerabilità del bestiame da parte degli animali selvatici protetti, l'Ente Parco può cofinanziare alle imprese che ne facciano richiesta, le spese per la realizzazione di infrastrutture amovibili ed attrezzature per le misure di prevenzione su indicazioni tecniche prescritte dell'Ente Parco stesso; l'Ente Parco può inoltre promuovere l'affidamento di cani pastore alle imprese zootecniche che ne facciano richiesta.

4. La verifica della realizzazione e della messa in opera delle predette infrastrutture amovibili per le misure preventive, già finanziate dall'Ente Parco di cui al comma 3, assume carattere obbligatorio per ogni impresa beneficiaria, in caso di richiesta di indennizzo per i danni subiti da animali selvatici protetti su bestiame di pregio; Le infrastrutture amovibili per le misure di prevenzione sono prioritariamente destinate alla tutela di capi di bestiame appartenenti a razze di particolare pregio e/o con iscrizione al Libro genealogico.

5. A carico delle eventuali imprese richiedenti, la realizzazione e la messa in opera delle infrastrutture per le misure di prevenzione, già finanziate dall'Ente Parco di cui al comma 2 e 3, comporterà, per il futuro, l'esclusione da ogni indennizzo per i danni subiti su quegli allevamenti protetti dalle medesime infrastrutture.

Art. 19. Controlli a campione

1. Nel rispetto dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Ente Parco ha la facoltà di disporre specifici controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di domanda, unitamente a tutta la eventuale documentazione allegata.

2. Qualora dai controlli disposti dall'Ente Parco emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dell'impresa beneficiaria, e fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in materia di applicazione delle norme penali a tale fattispecie, l'impresa beneficiaria è soggetta alla decadenza dall'indennizzo concesso in base a tali dichiarazioni, in applicazione dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000.

Art. 20. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

1. L'Ente Parco, ai fini della trasparenza, pubblica sul proprio sito internet:
   a) il testo integrale del presente disciplinare come successivamente indicati;
   b) gli allegati al presente disciplinare come successivamente indicati;
   c) le Determinazioni Dirigenziali di approvazione dell'atto di concessione che individua l'indennizzo spettante per ogni istanza e per ogni azienda zootecnica beneficiaria.

2. Il titolare del procedimento è: L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXVI Maggio - 67048 Rocca di mezzo (AQ) : Direzione Tel. 0862/91661;

3. Per ogni richiesta di informazioni: email: info@sirentevelino.it. e per ogni comunicazione ufficiale: PEC: parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it
4. Ai sensi degli artt. 13 e ss. del GDPR (general data protection regulation), Regolamento Europeo 2016/679 i dati forniti sono trattati dall'Ente Parco per le finalità previste dal presente Disciplinare e gli stessi possono essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i..
5. La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati con modalità informatizzate e manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'indennizzo.
6. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 163/2017 e Reg UE 2016/679.

Art. 21. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di **pubblico interesse**, la facoltà di annullare o revocare il presente Disciplinare. Nel già menzionato caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
3. Nel rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante (Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, (pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016), l'Ente Parco **provvede a trasmettere i dati e le informazioni** relative alla misura attivata e agli aiuti individuali concessi, nel *Registro Nazionale degli aiuti di Stato* (**RNA**) istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.

Art. 22. Efficacia

1. Il presente disciplinare è esentato dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108.3 del TFUE in applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472 e nel rispetto degli adempienti previsti dall'art. 11.1 del medesimo regolamento è trasmesso alla Commissione europea attraverso il sistema informatico SANI.
2. Gli obblighi di pubblicazione e informazione di cui all'art. 9 del Regolamento europeo sono assolti attraverso la pubblicazione delle informazioni richieste sul sito nazionale del *Registro Nazionale degli aiuti di Stato* (RNA).

Art. 23. Foro competente

1. Per eventuali controversie il foro competente è quello di L'Aquila.

Allegati

Al presente Disciplinare sono allegati i seguenti allegati:

a) Allegato A "*Domanda di indennizzo dei danni alla zootecnia*";
b) Allegato B "*Autocertificazione assegnazione o proprietà pascoli*"
c) Allegato C "*Scheda di accertamento dei danni alla zootecnia nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino*"

Per sopraggiunte necessità di aggiornamento e integrazione dei predetti allegati, si provvede con modifica e successiva approvazione, mediante Determinazione Dirigenziale dell'Ente Parco.